

La Giunta Comunale

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'articolo 21 il quale:

- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- al comma 3, il quale prevede che *“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”*;

Richiamato inoltre l'art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che *“Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”*;

Richiamato inoltre l'art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”*;

Richiamato inoltre l'art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che *“Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023;

Visto quindi che:

- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell'obbligazione;
- il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;
- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione (vedi Allegato III);

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'articolo 21 il quale:

- al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
 - a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) *le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;*

Richiamato inoltre l'art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che *“Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”*;

Richiamato inoltre l'art. 6, comma 13, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che *“Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Richiamati inoltre:

- il D.lgs. n.118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale prevede l'entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere imputate a bilancio quando l'obbligazione viene a scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di attuazione;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione;

Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Visto il vigente Statuto comunale;

CON voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista motivazionale;
- 2) di adottare, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022/2024. e del relativo elenco annuale 2022, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto l'Allegato I quale parte integrante e sostanziale;

- 3) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- 4) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:
 - a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
 - b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;
 - c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011.
- 5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni e servizi sull'Albo pretorio on-line del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- 6) Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Arch. Daniele VACCA _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela De Francesco _____

<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Settore f.to Ing. Guido Bisceglia Soverato 25/05/2022</p>	<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità Contabile Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Settore f.to Dott. Paolo Macrina Soverato 25/05/2022</p>
--	---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:

(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **24/06/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **24/06/2022**
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Dott.ssa Michela De Francesco